



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI E SUI COMITATI ONU N. 4/2024

1. LE MOLTEPLICI COMPONENTI MATERIALI DELLA VIOLENZA DI GENERE: UNA PROSPETTIVA MULTI-LIVELLO DI PORTATA REGIONALE ALLA PROVA DELLE SFIDE POSTE DALLE NUOVE TECNOLOGIE

1. *L'evoluzione del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue forme: criticità materiali della disciplina del diritto internazionale dei diritti umani rispetto alla violenza facilitata dalle nuove tecnologie*

L'attenzione riservata al tema complesso della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere in tutte le sue forme assume una rilevanza marcata nel dibattito internazionale in previsione della celebrazione annuale della Giornata mondiale dedicata a questo fenomeno, senza limitazioni geografiche eppure contraddistinto da nuove modalità che mettono a rischio in modo grave la dignità e l'incolumità fisica e psicologica delle donne e delle ragazze.

In tale prospettiva si intende proporre in questo contributo una riflessione mirata che, pur muovendo dal sistema onusiano, ponga in diretta correlazione con questo stesso gli strumenti di natura convenzionale o gli atti di diritto derivato recentemente adottati nei rispettivi sistemi intergovernativi regionali, in particolare il Consiglio d'Europa e l'Unione europea.

Invero la *Human Rights Machinery* di Ginevra, rappresentata dal Comitato di controllo della Convenzione per l'eliminazione della discriminazione nei riguardi delle donne e dalla competente Procedura Speciale, muovendo dalla necessità di aggiornare il dispositivo convenzionale in vigenza per tipizzare sotto il profilo giuridico le nuove forme di violenza di genere, in specie quella facilitata dalle tecnologie, hanno richiamato ed analizzato a questo fine le misure di protezione multi-livello delle donne e delle ragazze.

Una prima indicazione utile per orientare tale esercizio è stata fornita dal Segretario generale delle Nazioni Unite in occasione della presentazione del suo [Rapporto all'Assemblea generale](#), nel settembre 2022, nel quale ha reiterato con forza la necessità di incrementare l'azione di contrasto alla violenza di genere, con specifico riferimento all'ambiente digitale, evidenziando l'assenza di una definizione compiuta del fenomeno dalla quale dipende l'utilizzo di un linguaggio piuttosto eterogeneo: «information and communications technology-facilitated violence», «online violence», «tech-facilitated or related violence», «digital violence» o «*cyberviolence*». Come si vedrà oltre, il Segretario generale, pur rammentando l'importante contributo sul punto della Procedura Speciale che opera a Ginevra sul tema, ha constatato quanto il fenomeno in parola, oltre ad un indispensabile inquadramento di natura formale e materiale, non possa e non debba essere sottovalutato nella sua dinamicità: ogni

comportamento o atto di matrice violenta *online* nel contesto pubblico incrementa in modo radicale il rischio della vittima, donna e ragazza, ancorché nella più semplice e naturale azione di accesso allo spazio digitale sino all'utilizzo dei *software* più complessi e dell'intelligenza artificiale. Il Segretario generale menziona due forme tra le più pericolose proprie della violenza di genere facilitata dalle nuove tecnologie: le molestie sessuali – «unwanted and uninvited sexually explicit content online, unwanted and persistent sexual advances and sexualized comments through dating applications or social media, and sexualized threats and denigrating comments, including trolling and public shaming» – che implicano la effettiva compressione della riservatezza dell'utente (*doxing*) e nell'odio *online* sulla base del fattore sesso; la violenza reale, agevolata da quella digitale, commessa in danno di donne e ragazze nel contesto familiare e relazionale da parte del partner, fenomeno che peraltro ha assunto dimensioni particolarmente pericolose nel periodo pandemico.

Un simile approccio analitico è stato adottato dalla [piattaforma EDVAW](#), composta da rappresentanti dei principali organismi onusiani a New York e a Ginevra che si occupano del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue forme. Diversamente dal ragionamento proposto dal Segretario generale, tuttavia, gli esperti hanno posto in evidenza la correlazione tra discriminazione e violenza di genere nella sua connotazione digitale, funzionale per una definizione del fenomeno in esame quale «any act of gender-based violence against women that is committed, assisted or aggravated in part or fully by the use of information and communication technologies (ICTs), such as mobile phones and smartphones, the internet, social media platforms or email, geolocation tracking devices, drones and non-internet connected recording devices, and artificial intelligence (AI), against a woman because she is a woman, or affects women disproportionately». Tale definizione complessa include alcuni specifici comportamenti ed azioni categorizzabili in: molestie, violenze o abusi agevolati da apparati e tecnologie digitali, abusi che assumono una dimensione amplificata in quanto commessi online (ad esempio l'utilizzo di immagini intime senza il consenso della vittima), nuove tipologie di abuso che hanno luogo in ambienti digitali specifici (*deep web* e metaverso, connotando l'abuso quale *deepfake pornography* o la creazione di profili *fake* che danneggiano l'immagine e la reputazione personale della vittima), comportamenti di natura violenta nei confronti dell'utente femminile agevolati nell'ambiente digitale aperto ovvero i *social media* – che peraltro incoraggiano la sorveglianza digitale non autorizzata ed invasiva della sfera personale della vittima (*online stalking*).

La progressiva importanza attribuita al fenomeno in parola, in linea con le considerazioni formulate dal Segretario generale e dagli esperti della piattaforma EDVAW, è stata oggetto di un intenso ed articolato dibattito nella sede della [sessione annuale della Commissione sulla condizione femminile, nel marzo 2023 a New York](#). Nuovamente, la necessità di procedere per una definizione comune della c.d. *technology-facilitated violence against women* è stata reiterata da un apposito Gruppo di lavoro che ha predisposto una [nota di posizionamento](#) ai fini del dibattito in tale sede: «*Technology-facilitated violence against women (TFVAW) is any act that is committed, assisted, aggravated, or amplified by the use of information communication technologies or other digital tools, that results in or is likely to result in physical, sexual, psychological, social, political, or economic harm, or other infringements of rights and freedoms*». Rilevano, ai fini di questa definizione complessa, molteplici elementi quali: la tradizionale fenomenologia esplicitata nelle Raccomandazioni generali del Comitato di controllo della Convenzione CEDAW n. 19(1992) e 35(2017), la dimensione di genere in quanto motivo centrale della violenza per la tipizzazione della vittima, lo strumento tecnologico utilizzato identificato in senso ampio e dinamico in ragione della rapida evoluzione delle conoscenze e degli apparati digitali, l'ambiente – *online/cyber/digital* – nel quale la violenza ha

luogo, le modalità in cui l'atto violento si esplica e la caratterizzazione del perpetratore (primario e secondario), il danno prodotto – fisico, sessuale, psicologico, sociale, economico, la dinamica biunivoca (c.d. *continuum*) propria della violenza *online* ed *offline*.

In linea con gli approfondimenti materiali offerti dal sistema onusiano, si evince con chiarezza quanto l'ambiente digitale, inclusa la rete Internet e le piattaforme aperte, ad oggi risulti insicuro e pericoloso per l'utenza femminile, passiva ed attiva (HINSON, L., MUELLER, J., O'BRIEN-MILNE, L., WANDERAN., *Technology-facilitated gender-based violence: What is it, and how do we measure it?*, International Center for Research on Women, 2018, www.icrw.org/publications/technology-facilitated-gender-based-violence-what-is-it-and-how-do-we-measure-it/; HARRIS B., *Technology and Violence Against Women*, in WALKLATE, S., FITZ-GIBBON, K., MAHER, J., MCCULLOCH, J. (eds), *The Emerald Handbook of Feminism, Criminology and Social Change* (Emerald Studies in Criminology, Feminism and Social Change), Emerald Publishing Limited, 2020, pp. 317-336; DUNN, S., *Technology-facilitated Gender-Based Violence-An Overview*, CIGI Supporting a Safer Internet Paper No. 1, 2021, <https://www.cigionline.org/publications/technology-facilitated-gender-based-violence-overview/>; BAILEY, J., BURKELL, J., *Tech-facilitated Violence: Thinking Structurally and Intersectionally*, in *J Gender-Based Violence*, vol. 5, issue 2, 2021, pp. 531-542). La definizione della violenza di genere facilitata dalle nuove tecnologie include, pertanto, ogni atto nei confronti di una donna, commesso, facilitato o intensificato attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali (telefonia, la rete Internet, piattaforme aperte, posta elettronica), contraddistinto da violenza indirizzata su base di genere e con impatto sproporzionato, che vede quale autore sia una persona conosciuta in quanto in relazione formale o informale con la vittima sia completamente sconosciuta (mediante l'utilizzo di profili anonimi), e che produce un danno psicologico, fisico, sessuale, economico, ivi incluse le forme di induzione alla violenza in modo autolesionista, alla depressione e al suicidio. L'atto in parola deve essere identificato in quanto compressivo dei diritti e delle libertà di cui le donne e le ragazze sono titolari e deve essere oggetto di procedure di natura investigativa e d'indagine funzionali per l'attivazione della competenza degli organismi giudiziari (operanti in prevalenza nel settore penale, non escludendosi tuttavia rimandi all'azione ed al perseguimento del responsabile anche in sede civile), in modo del tutto simile nell'ambiente offline e online e assicurando sempre la protezione della vittima in modo primario. Sebbene la categorizzazione degli atti propri della violenza di genere facilitata dalle nuove tecnologie rimandi in modo esplicito alla disciplina penale, sono proprio le dinamiche digitali a dover essere esaminate ed interpretate in modo flessibile al fine di validare la portata e l'impatto protettivo per il perseguimento del reato o dell'illecito e di assicurare alla vittima un accesso facile, rapido, non costoso e trasparente ai meccanismi giudiziari come anche soluzioni immediate per la rimozione dei contenuti nell'ambiente digitale, anticipando in tal modo la misura di rimedio finale.

2. L'aggiornamento interpretativo del dispositivo della Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei riguardi delle donne ai fini dell'inclusione del fenomeno della violenza di genere

Come già ricordato *supra*, la correlazione materiale tra principio di non discriminazione e violenza di genere ha caratterizzato la compilazione del principale strumento convenzionale onusiano in vigore: la Convenzione CEDAW muove da una declinazione del principio medesimo in ragione della componente del sesso, formulato in modo tale agevolare il competente Comitato di controllo per garantirne la protezione al massimo livello e, al contempo, per facilitare una funzione interpretativa del dispositivo affinché le fattispecie in

esso sancite assumano una connotazione universale, comprensiva della lettura morale, culturale, sociale e giuridica, dei diritti di cui sono titolari le donne e le ragazze.

In questo contesto, il Comitato ha affrontato il tema della violenza di genere in tutte le sue forme nelle due [Raccomandazioni generali n. 12](#) e [n. 19](#), del 1989 e del 1992, declinandolo rispetto a situazioni-tipo – il femminicidio, e al potenziamento degli strumenti e delle procedure proprie delle azioni investigative e repressive delle condotte e degli atti violenti commessi in danno delle vittime. Non avendo colto l’impulso della competente Procedura speciale per la compilazione di uno strumento giuridico vincolante appositamente dedicato al tema della violenza di genere, parzialmente risolto attivando la funzione dello stesso Comitato di controllo in termini ricettivi delle comunicazioni individuali ed interstatali, ai sensi del Protocollo Facoltativo alla Convenzione, il tema è stato oggetto di una rinnovata analisi offerta nella più recente [Raccomandazione generale, la n. 35 del 2017](#), redatta congiuntamente dai due organismi e nella quale il contrasto alla violenza di genere è stato definito quale principio generale del diritto internazionale, con obbligo di rispetto a carico di tutti gli Stati della Comunità internazionale.

È in questo esercizio che il Comitato ha espressamente menzionato la dimensione digitale del fenomeno della violenza di genere: contestualizzando il fenomeno nella sfera familiare, pubblica, lavorativa, educativa e sanitaria, le «*contemporary forms of violence occurring online and in other digital environments*» richiedono una nuova configurazione degli ambienti sia pubblico sia privato nella declinazione tecnologica nonché la determinazione della corresponsabilità dei sistemi di governance in termini di omissione o azione preventiva e repressiva del fenomeno in parola in collaborazione con gli attori privati. Il Comitato ha posto in modo puntuale l’accento sulla prospettiva preventiva della violenza digitale che ha luogo nei canali di informazione e di comunicazione, ivi inclusi i *social media*: per affrontare il fenomeno in modo efficace, è necessario adottare e attuare misure che garantiscano una effettiva protezione della figura femminile, dell’immagine e del ruolo della donna che svolge un’attività ad impatto pubblico nell’ambiente digitale; le possibili misure potrebbero essere concepite altresì nel formato proprio della auto-regolamentazione da parte degli attori digitali che predispongono e rendono accessibili piattaforme e servizi per utenti, uomini e donne; la prevenzione dovrebbe poggiare anche su strumenti-guida ed orientamento per identificare le modalità proprie e ricorrenti della violenza di genere facilitata dalle tecnologie, come anche sul più ampio coinvolgimento operativo della società civile e dei meccanismi non istituzionali di monitoraggio per tutelare, attraverso procedure rimediali dedicate, le donne e le ragazze vittime di molestie, abusi e violenze *online*.

3. *Il contributo della Human Rights Machinery di Ginevra sul tema: riflessioni multi-livello della competente Procedura Speciale*

Sul tema in esame, il Relatore Speciale sulla violenza nei riguardi delle donne, le sue cause e le sue conseguenze, già creato dall’allora Commissione per i Diritti Umani, con [Risoluzione 1994/95](#) adottata il 4 marzo 1994, e rinnovato dal Consiglio dei Diritti Umani con decisione 1/102 nel 2006 e, più recentemente, con [Risoluzione 50/7](#) nel 2022, ha fornito interessanti e puntuali considerazioni.

Nel [Rapporto tematico pubblicato nel 2018](#), muovendo dalla constatazione dell’incremento del fenomeno della violenza di genere facilitata dalle tecnologie determinato dal rapido evolversi delle conoscenze e dell’utilizzo dello spazio digitale in tutte le sue articolazioni – «social media platforms and other technical applications», «*the Internet and ICT*»

– l’allora Relatrice Speciale, Dubravka Šimonović, ne affronta le conseguenze nella prospettiva della maggiore tutela dei diritti umani, e dei diritti delle donne e delle ragazze in particolare, ai sensi degli standard giuridici internazionali in vigenza.

La contestualizzazione del fenomeno, a suo avviso, implica un corretto utilizzo della terminologia, che tuttavia non assume una propria univocità. Invero, la formulazione più ampia - «ICT-facilitated violence against women» – appare soddisfacente sebbene nel linguaggio diffuso spesso si faccia uso della locuzione «online violence against women», in alternativa alla «*cyberviolence*» e alla «*technology-facilitated violence*».

Sulla scorta di tale presupposto, la Relatrice Speciale circostanzia la relazione funzionale tra l’obbligo di protezione dei diritti delle donne e delle ragazze e lo sviluppo tecnologico ritenendo che essa debba essere osservata in ordine alle situazioni reali e virtuali, con particolare attenzione per queste ultime rispetto alle sfide poste dai *social media* e dalle applicazioni di messaggistica che sono ampiamente utilizzate dagli utenti in modo sempre più discriminatorio e violento: «New forms of online violence are committed in a continuum and/or interaction between online or digital space; it is often difficult to distinguish the consequences of actions that are initiated in digital environments from offline realities, and vice versa». La caratterizzazione operativa, seppur agevolata dalle tecnologie, è direttamente determinata dall’utente: agendo al di fuori di ogni parametro proprio del c.d. *human rights-based approach*, la connotazione discriminatoria e violenta emerge con evidente rapidità e produce effetti diretti e indiretti che comprimono molteplici fattispecie di cui le donne e le ragazze sono titolari: la libertà di espressione, il diritto di accesso all’informazione, il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Tutto ciò permette alla Relatrice Speciale di costruire la sua visione del fenomeno e di formulare raccomandazioni mirate all’attenzione degli attori governativi e privati che operano nel settore digitale intorno alle due componenti della «ICT-facilitated violence against women». La prima consiste nella configurazione del danno procurato alla vittima, definito in linea generale quale «particular stigma in the context of structural inequality, discrimination and patriarchy». Il danno può assumere molteplice natura in quanto psicologico, fisico, sessuale o economico, in conseguenza sovente di comportamenti ed atti reiterati nel tempo con sempre più forte intenzionalità di colpire la vittima, inducendola per esempio a soffrire di depressione, ansia, paura, a tentare il suicidio, o ancora ad essere costretta ad interrompere un rapporto professionale per il timore di pubblicazione non consenziente di notizie personali che la riguardano e che possono porla in una condizione di inferiorità, vittima potenziale di molestie virtuali o reali sul luogo di lavoro. La seconda componente sulla quale la Relatrice Speciale si sofferma è rappresentata dalle numerose manifestazioni in cui la «ICT-facilitated violence against women» si articola: partendo da una matrice comune riferibile a «fast spreading (“viral”) and global searchability, and the persistence, replicability and scalability of information, which also facilitates the contact of aggressors with the women they target, as well as secondary victimization», l’assenza di un contatto e confronto fisico e di una profilazione del tutto anonima del perpetratore accentuano le minacce e le violenze digitali rispetto all’ambiente reale ricomprendendo situazioni che oggi sono non soltanto precisamente definite – ad esempio il *doxing*, la *sextortion* e il *trolling* – ma che spesso assumono una specifica connotazione giuridica di natura criminale, in via complementare rispetto alla declinazione *online* di fattispecie che già sono severamente perseguite nel mondo reale come lo *stalking*, il *sexual harassment*, il *revenge porn*.

La diffusione del fenomeno in esame porta l’attuale Relatrice Speciale, Reem Alsalem, a ribadire, nel [dicembre 2023](#), come a fronte di «new and emerging forms of violence rooted in misogyny and patriarchy, exercised online and offline and negatively impacting all spheres of

life thereby not only affecting their lives, safety, dignity, and freedom, but their equal and full participation in society as a whole», la compilazione di uno strumento giuridico opzionale alla Convenzione CEDAW specificamente dedicato alla violenza di genere in tutte le sue forme sia oramai un passaggio obbligato per il consolidamento degli standard propri del diritto internazionale dei diritti umani nella prospettiva di genere.

4. *Correlazione materiale tra il diritto onusiano e gli strumenti convenzionali e hard vigenti nel quadro europeo per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, ivi inclusa la violenza facilitata dalle tecnologie*

Se l'ultima considerazione formulata dalla Relatrice Speciale mette in evidenza l'importanza di un quadro giuridico comprensivo ed efficace in ordine alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere in tutte le sue forme, ivi inclusa la violenza facilitata dalle tecnologie, la possibile risposta multi-livello costituisce ad oggi una valida alternativa in assenza di uno strumento internazionale convenzionale, ancorché opzionale alla CEDAW, dedicato.

In questa previsione, rilevano pertanto sia la [Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica](#) (Convenzione di Istanbul), entrata in vigore nell'aprile 2014, e la più recente Direttiva dell'Unione europea sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Per quanto riguarda la prima, sebbene in essa non sia contenuta alcuna esplicita definizione formale e materiale della violenza facilitata dalle tecnologie, la componente digitale della violenza di genere può ben essere inclusa nell'accezione complessiva del fenomeno: ciò si desume, ad esempio, dal rimando ad essa in ordine alla configurazione dello *stalking* (art. 34), condotta che può aver luogo ricorrendo ad ogni strumento disponibile e accessibile, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione («the intentional conduct of repeatedly engaging in threatening conduct directed at another person, causing her or him to fear for her or his safety»), o anche alla configurazione del comportamento o atto molesto quale «any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment» (art. 40) (cfr. DE VIDO, S., FRULLI, M. (ed), *Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence: A Commentary on the Istanbul Convention*, Cheltenham UK & Northampton, MA: Edward Elgar, 2023).

A supporto di tale lettura, è importante richiamare la [Raccomandazione generale n. 1](#) del Gruppo di esperti-GREVIO, adottata nell'ottobre 2021, e l'opportunità di agevolare una interpretazione correlata del dispositivo in esame in combinato disposto con la Convenzione del Consiglio d'Europa sul Cybercrime (più nota come Convenzione di Budapest).

Molto più attuale e circostanziato è invece il dispositivo della summenzionata [Direttiva](#), proposto dalla Commissione europea l'8 marzo 2022 e successivamente negoziato sino al raggiungimento di un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo il 6 febbraio 2024, per la conseguente adozione del documento da parte del Consiglio il 7 maggio 2024 (VANDER WILK, A., *Cyber violence and hate speech online against women*, PE 604.979 48 (Policy Department for Citizen's Rights and Constitutional Affairs, 2018) (requested by the European Parliament's Committee on Women's Rights and Gender Equality), [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU\(2018\)6_04979_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(2018)6_04979_EN.pdf); LANGE, K., MOLTER, S., *Digital violence against women: new forms of violence and approaches to fight them in Europe*, in 2 *Newsletter of Observatory for Sociopolitical Developments in Europe* (2019), <https://beobachtungs-stelle-gesellschaftspolitik.de/f/27427e6a47.pdf>; LOMBA, N., NAVARRA, C., FERNANDES, M., *Combating gender-based violence: Cyber violence*, EPRS (March 2021),

[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU\(2021\)662621](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)662621)). Il dispositivo definisce alcune fattispecie di rilevanza penale per configurare in modo complessivo il fenomeno della violenza facilitata dalle tecnologie: la condivisione non consensuale di immagini intime, lo *stalking online*, le molestie *online* e l'istigazione alla violenza o all'odio *online*. Si prevedono molteplici circostanze aggravanti, al fine di incrementare la pena a carico del perpetratore, unitamente all'accesso a procedure più semplici e veloci per la vittima, anche per evitare episodi di vittimizzazione secondaria.

Proprio per la particolare attenzione riservata al tema, la Relatrice Speciale ha formulato alcune [osservazioni preliminari](#) a seguito dell'azione, nel maggio 2024: pur ritenendo che «the Directive gives due attention to online violence, thereby filling important legal gaps, and criminalising some of the most widespread forms of cyber-violence» e che lo strumento pone specifica attenzione «on the prevention of crimes, inclusion of aggravating circumstances for crimes, detailing of more comprehensive package for victims that includes legal aid and remedies, and its strong focus on the intersectionality of victims' specific circumstances», la Relatrice Speciale avverte che esso non contenga alcun riferimento materiale circostanziato alla situazione propria del *sexual assault/rape* e, soprattutto, «opens the door for using the pretext of 'freedom of expression' to limit the ability to prevent online violence against women and girls, including the non-consensual sharing of intimate images».

In questo ultimo passaggio emerge con forza la critica per la mancata occasione di affermare, al livello europeo e comunque in linea con gli standard giuridici internazionali, convenzionali e non, il comune impegno per affrontare con determinazione la violenza *online* contro le donne e le ragazze, peraltro non ricondotta ad una lettura biunivoca bensì distinguendo episodi online ed offline in ragione della natura pubblica o privata del comportamento o atto di violenza commesso in danno della donna e della ragazza «thus potentially encouraging a new phenomenon, i.e., the development of private online groups that protect the impunity of perpetrators».

CRISTIANA CARLETTI